



CITTÀ DI SIRACUSA

Settore Mobilità e Trasporti

Servizio Mobilità e Trasporti

“REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLE MODALITA’ DI RILASCIO ED UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER LE PERSONE CON DISABILITA’”

Approvato con delibera consiliare n. 51 dell’8 Maggio 2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Roberto FORTE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Giovanni Monterosso

“REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLE MODALITA’ DI RILASCIO ED UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER LE PERSONE CON DISABILITA’”

INDICE

CAPO I - IL CONTRASSEGNO PER SOGGETTI CON DISABILITA’

ARTICOLO 1 – OGGETTO

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO

ARTICOLO 3 - MODALITA’ DI RILASCIO

ARTICOLO 4 - VALIDITA’

CAPO II - MODALITA’ E LIMITI DI UTILIZZO

ARTICOLO 5 - MODALITA’ DI UTILIZZO

ARTICOLO 6 - FURTO O SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO

ARTICOLO 7 - ACCESSO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

ARTICOLO 8 - SOSTA GRATUITA NELLE ZONE TARIFFATE

ARTICOLO 9 - CIRCOLAZIONE NELLE CORSIE PREFERENZIALI

*ARTICOLO 10 - CIRCOLAZIONE DURANTE I BLOCCHI TEMPORANEI DELLA
CIRCOLAZIONE VEICOLARE*

*ARTICOLO 11 - ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO DI UNO SPAZIO DI SOSTA
PERSONALIZZATO*

ARTICOLO 12 - ISTITUZIONE DI UNO SPAZIO SOSTA A TEMPO DETERMINATO

ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

CAPO III - SANZIONI - NORME TRANSITORIE - ADEMPIMENTI

ARTICOLO 14 – SANZIONI

ARTICOLO 15 - NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 16 - ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

APPENDICE “A”

ALLEGATO “A”

ALLEGATO “B”

CAPO I - IL CONTRASSEGNO PER SOGGETTI CON DISABILITA'

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il contrassegno per soggetti con disabilità è la speciale autorizzazione rilasciata a coloro che abbiano capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ai non vedenti ed ai grandi invalidi di guerra e consente con le modalità ed i limiti indicati nei successivi articoli:

- A. l'accesso, circolazione e sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane;*
- B. la sosta gratuita nelle zone soggette a tariffazione della sosta;*
- C. la circolazione nelle corsie e nei percorsi preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico anche ai taxi;*
- D. la circolazione durante i blocchi temporanei del traffico conseguenti a particolari esigenze;*
- E. l'assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta riservato, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità.*

Lo spazio riservato deve essere prospiciente il civico di residenza.

La tabellazione è posizionata sulla strada, ove non fosse possibile, l'installazione viene disposta sul marciapiede adiacente la basola.

La tabellazione dovrà riportare il numero di targa e codice/numero.

Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha validità su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO

Le caratteristiche del contrassegno sono stabilite, per tutto il territorio nazionale, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.

Non è consentito e valido altro contrassegno, se non quello descritto al successivo art. 5.

ARTICOLO 3 - MODALITA' DI RILASCIO

L'autorizzazione viene rilasciata a seguito dell'istanza dell'interessato (il cui modulo è da ritirare presso il Comando di Polizia Municipale – Allegato “B”), alla quale viene allegata la **certificazione medico-legale rilasciata dalla A.S.P.** di appartenenza da cui emerge il sussistere della sensibile riduzione della deambulazione ovvero lo stato di non vedente.

Per il rilascio del **primo contrassegno di parcheggio per Disabili** gli aventi diritto dovranno presentare apposita domanda (il cui modulo è da ritirare presso il Comando di Polizia Municipale – Allegato “B”), in carta semplice (esente da bollo ai sensi legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33 comma 4, lettera c) al Comando Polizia Municipale di Siracusa – Largo Molo n. 2 -, con la seguente documentazione allegata:

- certificazione del servizio medicina legale dell'A.S.P. di Siracusa (*e non quello della Commissione Medica*) da cui risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene richiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, non vedente od altro purché dimostrata. Per gli iscritti alle associazioni, tipo non vedenti ed altre riconosciute dallo Stato, basta la certificazione in originale, datata non oltre i tre mesi antecedenti, rilasciata dall'associazione stessa;
- una fotografia formato tessera del disabile;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- copia della patente di guida del richiedente, o nel caso in cui il richiedente non sia idoneo alla guida, certificazione A.S.P. Siracusa, da cui risulti l'impossibilità di usufruire dei mezzi di trasporto pubblico, a causa della effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta oppure non vedente od altro;
- Copia della patente speciale di guida (se possessore anche dell'automezzo speciale);
- Copia del libretto di circolazione del veicolo speciale (se in possesso).

Per “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” s'intende la capacità residua di deambulazione che necessita il supporto di ausili, e/o di persona accompagnatrice, o l'impossibilità di camminare, ovvero della presenza temporanea di costrittori agli arti inferiori, **nonché va esteso alle persone con disabilità intellettiva, relazionale e psichica (L.N. 104/1992 art. 3 comma 3)**.

Il contrassegno ha validità massima di cinque anni, *l'ufficio comunale preposto al rilascio, in deroga alle disposizioni di legge, può variare la durata del contrassegno anche in base alla permanente o temporaneità della capacità di deambulazione del disabile.*

Per il **rinnovo contrassegno di parcheggio per Disabili** sarà sufficiente la presentazione di apposita domanda da ritirare presso gli sportelli comunali, in carta semplice (esente da bollo ai sensi legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33 comma 4,

lettera c) al Comando Polizia Municipale di Siracusa – Largo Molo n. 2 -, con la seguente documentazione allegata:

- *certificazione medica, anche del semplice medico curante, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Per i disabili iscritti alle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo potranno presentare la loro certificazione in alternativa con la stessa dichiarazione sopra specificata;*
- *Certificato di stato in vita del disabile se la richiesta viene presentata da un delegato*
- *Altri documenti ed allegati, eventualmente, richiesti nella stessa domanda.*

Il Comando Polizia Municipale di Siracusa, è tenuto, annualmente, alla verifica dell'esistenza in vita dei titolari dei contrassegni rilasciati dall'Amministrazione, tramite l'ufficio anagrafe del Comune stesso.

Viene stabilito che, laddove sussistono ragionevoli dubbi sulle condizioni che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno iniziale, il Comando Polizia Municipale di Siracusa, potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere nuovamente tutta la documentazione originaria, per rivalutare la possibilità del rinnovo stesso.

Naturalmente, per non gravare il disabile di ulteriori spese, l'ufficio comunale provvederà a richiedere copia del certificato rilasciato dall'A.S.P. competente territorialmente. In tutta autonomia, per accelerare tutta la procedura, il disabile potrà, di sua iniziativa, ripresentare detta certificazione sanitaria emessa sempre dall'A.S.P. territoriale, esonerando l'Amministrazione dalla richiesta d'ufficio.

ARTICOLO 4 - VALIDITA'

L'autorizzazione ha validità per 5 anni dalla data del rilascio. Il rinnovo avviene a seguito di istanza dell'interessato alla quale viene allegato il certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio originario.

Nei casi di invalidità temporanea, l'autorizzazione è valida per il periodo di durata dell'invalidità risultante dalla certificazione medico-legale, con 45 giorni aggiuntivi.

Per le persone con invalidità stabilizzata e non reversibile, il contrassegno speciale deve avere validità illimitata, sull'esempio del tesserino sanitario per l'esenzione del ticket, con verifica d'ufficio annuale dell'esistenza in vita dell'utente.

In caso di decesso del titolare, gli eredi dovranno restituire il contrassegno entro 30 giorni dalla data del decesso stesso.

CAPO II - MODALITA' E LIMITI DI UTILIZZO

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI UTILIZZO

Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile e per intero in originale ***o in fotocopia*** sulla parte anteriore del veicolo condotto dal soggetto con disabilità ovvero condotto da altro soggetto per il trasporto ***della persona con disabilità titolare del contrassegno.***

Ogni altra modalità di utilizzo diversa da quella di cui al precedente capoverso è sanzionata ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento, fatte salve le deroghe esplicitamente descritte nei successivi articoli.

Il contrassegno è un documento strettamente personale e viene rilasciato a titolo gratuito, fatto salvo i casi di richiesta duplicati per furto o smarrimento di cui al seguente art. 6.

Dovrà essere conservato diligentemente dall'interessato e sostituito gratuitamente dalla Amministrazione solo in caso di danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, previa riconsegna del vecchio originale.

All'atto dell'approvazione del presente Regolamento, l'Amministrazione provvederà al ritiro dei vecchi contrassegni sostituendoli gratuitamente, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art.1, con uno nuovo che, conformemente alle disposizioni legislative speciali contenute nel vigente Codice della Strada ed in deroga a quanto stabilito dall'art. 74 del D. Lgs. 196/2003, nonché in accoglimento parziale della raccomandazione della Comunità Europea, comprende un recto e un verso, ciascuno riportando i seguenti dati:

La parte del recto (parte a vista), su fondo azzurro chiaro, contiene:

- Dicitura in stampatello “Parcheggio Disabili” in almeno tre lingue di nazioni facente parte della comunità Europea, oltre a quella nazionale;
- Il numero di serie del contrassegno;
- Il bollino identificativo o di anticontraffazione personalizzato dall'Ente Concessionario;
- Il simbolo della sedia a rotelle, bianco su fondo Azzurro scuro posto su ulteriore fondo azzurro chiaro (quello di base del recto);
- La data di scadenza del contrassegno, eventuale dicitura se trattasi di Duplicato ed eventuale numero di serie del posto se trattasi di posto riservato;

- Il logo ed il nome nonché il timbro a secco dell'Amministrazione Comunale Concessionaria con la zona di residenza;
- Il logo Europeo composto da cerchio a stelle su fondo blu scuro e facoltativamente un logo Topografico dello Stato Europeo di appartenenza;
- Firma del Comandante di Polizia Municipale.

La parte del verso (interna non visibile), su fondo azzurro chiaro, contiene:

- Dicitura in stampatello “Parcheggio Disabili” solo nella lingua nazionale in cui viene rilasciato il contrassegno;
- Il numero di serie del contrassegno;
- Fotografia del titolare disabile in foto-stampa eseguita direttamente sul contrassegno in modo computerizzato, cos. da evitare contraffazioni;
- Cognome, nome ed indirizzo del disabile a cui viene rilasciato il contrassegno;
- Scadenza della concessione;
- Facoltativamente logo rappresentante un assieme topografico della Comunità Europea oppure logo proprio del Concessionario;
- Agevolazioni e modalità di utilizzo corretto del contrassegno;
- Le limitazioni e relative sanzioni in caso di uso improprio.

Il contrassegno dovrà essere utilizzato correttamente esclusivamente dal titolare, unitamente ad un documento valido d'identità (nel caso di mancanza di fotografia applicata al verso del contrassegno), e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato pena l'applicazione delle sanzioni penali.

L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno in assenza del disabile titolare. Il titolare del contrassegno o l'accompagnatore con a bordo il disabile può utilizzare gli stalli di sosta a pagamento, a titolo gratuito, solo nel caso in cui i parcheggi riservati ai disabili siti nelle vicinanze risultino occupati. Viene stabilito che entrambi i parcheggi si possono utilizzare solo per il tempo necessario alle operazioni di salita e discesa del disabile con un tempo massimo di un'ora e comunque un orario (*) equo per consentire al disabile eventuale esigenze terapeutiche o altro e con obbligo di segnare il tempo d'arrivo sul parabrezza in prossimità del contrassegno (anche su carta informale e di fortuna). Per i parcheggi personalizzati nessuna limitazione.

() per equo s'intende massimo tre ore dall'arrivo che vengono stabilite con la presente specifica del presente regolamento.*

Ai titolari di contrassegno è fatto divieto di:

- sostare nei parcheggi per disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica verticale, riservati ad altri titolari di contrassegno;
- sostare negli spazi di fermata degli autobus;
- sostare sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi;
- sostare in corrispondenza dei passi carrai;
- sostare in zona di divieto di fermata.

Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di legge previste dal nuovo C.d.S., oltre alla sospensione del contrassegno per 30 giorni e se il reato risulta reiterato con il ritiro del contrassegno fino ad un anno.

Agli accompagnatori che utilizzano il contrassegno è fatto divieto, senza avere a bordo il disabile o senza motivato utilizzo, di:

- sostare nei parcheggi per disabili;
- sostare nelle aree a pagamento denominate “zone blu” fatto salvo quanto previsto in questo stesso capitolo al paragrafo “Il contrassegno consente”, comma 1.

Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di legge previste dal nuovo C.d.S., oltre alla sospensione del contrassegno per 30 giorni e se il reato risulta reiterato con il ritiro del contrassegno fino ad un anno.

ARTICOLO 6 - FURTO O SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO

In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia alla autorità di pubblica sicurezza, indicando il numero di autorizzazione e generalità del disabile.

Per il rilascio del duplicato a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice con allegate copia della denuncia con indicato il numero contrassegno avuto, ricevuta del versamento di € 6,00 (sei euro) intestato al Comune di Siracusa sul c.c.p. nr. 10582963 con causale: “Oneri e spese amministrative per rilascio duplicato contrassegno Parcheggio Disabili”.

ARTICOLO 7 - ACCESSO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

L'autorizzazione consente l'accesso e la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

Nel caso di prelievo e/o trasporto del titolare dell'autorizzazione all'interno della zona a traffico limitato, è possibile circolare senza disabile a bordo dell'autovettura dandone comunicazione preventiva all'ufficio preposto ai controlli.

Non è consentita la contemporanea presenza nella Z.T.L. di veicoli che fanno riferimento alla medesima autorizzazione salvo che il titolare dell'autorizzazione abbia la residenza all'interno della medesima Z.T.L.

ARTICOLO 8 - SOSTA GRATUITA NELLE ZONE TARIFFATE

L'autorizzazione consente di sostare gratuitamente, senza limiti di tempo, ad esclusione delle aree di cui all'art. 13, sia nelle zone soggette a tariffazione della sosta sia in ogni altra area destinata a parcheggio pubblico.

Ai titolari dell'autorizzazione viene comunque riservato, nell'ambito di parcheggi o delle attrezzature della sosta muniti di dispositivi di controllo di durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, almeno un posto auto ogni 50 o frazione di 50 disponibili.

ARTICOLO 9 - CIRCOLAZIONE NELLE CORSIE PREFERENZIALI

L'autorizzazione consente la circolazione nelle corsie preferenziali riservate oltre che ai mezzi di trasporto pubblico anche ai taxi.

ARTICOLO 10 - CIRCOLAZIONE DURANTE I BLOCCHI TEMPORANEI DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

L'autorizzazione consente la circolazione nelle zone per le quali sia stato emesso un provvedimento di sospensione o limitazione temporanea della circolazione per motivi di sicurezza pubblica di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico.

ARTICOLO 11 - ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO DI UNO SPAZIO DI SOSTA PERSONALIZZATO

E' possibile assegnare, a titolo gratuito, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità ai sensi dell' art. 3 comma 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica, indicante gli estremi dell'autorizzazione, al soggetto titolare del contrassegno, sia nei pressi della propria abitazione sia, per un tempo non eccedente l'usuale orario di lavoro o di istruzione, presso il posto di lavoro o di studio.

La concessione dello spazio sosta di cui al comma 1 è rilasciata alle seguenti condizioni:

- che sul conto del soggetto ricorrono particolari condizioni di invalidità;
- che la zona ove deve essere assegnato lo stallo sia dichiarata ad "alta densità di traffico";
- che in zona non siano in vigore divieti di fermata o sosta;
- che i disabili siano abilitati alla guida con patenti speciali;
- che dispongano di un veicolo a loro idoneo, con comandi adattati.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, la concessione di uno spazio di sosta personalizzato, previa richiesta da parte dei genitori o tutori, può essere prevista a favore di titolari di contrassegno che siano afflitti da minorazione singola o plurima, ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4 legge 104/92, ferme restando le altre condizioni previste dal presente Regolamento;

Chi fruisce di tale concessione non deve disporre di altro posto macchina personale con adeguati requisiti di accessibilità.

La domanda per la istituzione del parcheggio per disabili personalizzato potrà essere presentata, compilando il modulo apposito (da ritirare presso il Settore Mobilità e Trasporti – Allegato "C"), dai titolari di contrassegno che abbiano i seguenti requisiti:

- siano abilitati alla guida con patente speciale;
- dispongano di un autoveicolo a loro idoneo;
- siano persone non deambulanti certificati dall'A.S.P. Territoriale o (solo per i non vedenti e per i disabili minorenni quest'ultimi se necessitano per lunghi periodi di terapie speciali) dall'Associazione disabili in cui è iscritto;

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Copia della patente di guida speciale;

2. Copia della carta di circolazione del veicolo adattato di cui si dispone;
3. Copia del contrassegno;
4. Per i minorenni certificazione rilasciata dal proprio medico curante che attesti la necessità di terapie speciali ed il periodo necessario (minimo sei mesi);
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti che l'abitazione presso cui è domiciliato o residente il disabile non dispone di parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare.

I titolari di contrassegno che non possiedono i requisiti sopra elencati, qualora vertano in particolari condizioni che possano giustificare la necessità di un parcheggio personalizzato, potranno presentare ugualmente formale richiesta, compilando il modulo apposito, che sarà sottoposta alla verifica ed al parere della Commissione valutativa di cui al successivo art. 12.

I parcheggi per disabili personalizzati saranno identificati dalla segnaletica verticale che dovrà riportare in modo visibile il numero di concessione indicato nel contrassegno della persona con disabilità alla quale viene riconosciuto il diritto.

I parcheggi per disabili personalizzati sono istituiti con ordinanza del Dirigente Settore Mobilità e Trasporti che tramite l'Ufficio Mobilità, ne curerà l'attuazione e la manutenzione.

ARTICOLO 12 - ISTITUZIONE DI UNO SPAZIO SOSTA A TEMPO DETERMINATO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, nelle aree non tariffate, di istituire posti a tempo determinato riservati ai possessori del contrassegno, in prossimità di attività commerciali, uffici pubblici, istituti scolastici, gabinetti fisioterapici, studi medici, farmacie e associazioni di riferimento frequentati da persone con disabilità.

Le limitazioni di parcheggio orarie dovranno essere riportate in modo ben visibile sulla segnaletica verticale ed avranno validità solamente durante gli orari di servizio delle attività a supporto delle quali sono stati istituiti. Nei confronti di coloro che non osservano il regolare utilizzo degli stalli di cui al comma 1 del presente articolo viene applicata una sanzione amministrativa (art. 188 comma 5 C.d.S.) da €. 38,00 a €. 155,00 per violazione alle leggi ed ai Regolamenti comunali.

ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, gli Uffici preposti al rilascio dovranno provvedere alla creazione di un’apposita banca dati integrata tramite la quale le Autorità di vigilanza potranno consultare in tempo reale l’archivio degli aventi diritto (contrassegno e spazio di sosta personalizzato), che sarà aggiornato costantemente in caso di decesso o di cambio di residenza del titolare.

CAPO III - SANZIONI - NORME TRANSITORIE - ADEMPIMENTI

ARTICOLO 14 – SANZIONI

Fermi restando comportamenti che riconducano ad ipotesi di reato e fatte salve le sanzioni pecuniarie relative a fattispecie previste dai commi 4 e 5 dell’art. 188 del nuovo codice della strada, ovvero in altre disposizioni di legge, ogni altra violazione del presente Regolamento sarà sanzionata ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nella misura minima di Euro 50,00 nella misura massima di Euro 300,00.

Non sono in nessun caso soggetti a rimozione, nè al blocco ruote, i veicoli che espongono il contrassegno in originale a meno che ciò non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione.

ARTICOLO 15 - NORME TRANSITORIE

I contrassegni già rilasciati dalla Amministrazione manterranno la loro validità naturale, fino alla loro sostituzione, fermo restando la facoltà di questa Amministrazione a sostituirle immediatamente gratuitamente per essere aggiornate alle nuove norme suggerite dalla Comunità Europea su nuovo modello.

Naturalmente l’aggiornamento potrà avvenire fermo restante il permanere sempre e comunque dei requisiti di diritto, la conservazione delle condizioni di leggibilità e le caratteristiche di riconoscimento.

ARTICOLO 16 - ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

L’ufficio preposto al rilascio dei contrassegni è il Comando di Polizia Municipale. Esso dovrà provvedere alla creazione di apposita banca dati, aggiornata costantemente e, per un controllo immediato, consultabile da parte di tutte le forze di Polizia (P.d.S., C.C., G.d.F., C.F., P.P. e Polizia Provinciale.

Il Servizio Mobilità e Trasporti dovrà provvedere alla redazione di apposita cartografia tematica per la tenuta del catasto storico dei parcheggi esistenti e per la gestione delle variazioni successive.

Il Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti è delegato ad emettere apposite Ordinanze in attuazione di tutte le disposizioni del presente Regolamento e di tutte quelle necessarie per migliorare la circolazione e sosta nell'area cittadina con particolare riferimento alla realizzazione di nuova segnaletica verticale ed orizzontale ed alla manutenzione di quella esistente.

Viene, altresì, approvata la modulistica allegata in appendice “A”, autorizzando il Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti alle eventuali modifiche in corso d'utilizzo che ne possano migliorare il servizio stesso ai cittadini residenti.-

APPENDICE “A”

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è redatto in ottemperanza delle norme di seguito elencate:

- artt. 3, 4 e 28 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):

Art. 3. Soggetti aventi diritto.

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

Art. 4. Accertamento dell'handicap.

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

Art. 28. Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate.

1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.;

- art. 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada):

Art. 188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311⁽¹⁾

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155⁽¹⁾.

(1) Questo comma è stato modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e così da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008.

- artt. 354 e 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada):

Art. 354. (Art. 159 Cod. Str.) Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti.

1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del codice può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispongano di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
- b) età non inferiore ad anni 21;

- c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
- f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile per un massimale che verrà determinato con il disciplinare di cui al comma 2.

2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalità di omologazione di cui all'articolo 12. La concessione deve contenere la indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione, il tempo di validità della concessione e le tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

3. Per la procedura di rimozione dei veicoli che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 397.

4. È vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.;

Art. 381. (Art. 188 Cod. Str.) Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide.

1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.

2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito «contrassegno invalidi» di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di «simbolo di accessibilità» di cui alla figura V.5.

3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti «contrassegni invalidi» già rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.

4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. [ANCHE LE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE POSSONO ESSERE RINNOVATE COSÌ COME PREVISTO DAL COMMA 3.]

5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del «contrassegno invalidi» del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del «contrassegno invalidi». Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.

6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanità.;

- artt. 38, 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Articolo 38 - Pensioni di guerra

1. Il comma 263 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

"263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo".

2. Al comma 264 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In tali casi, i benefici economici di cui ai commi 260 e 261 sono riferiti e calcolati soltanto sul residuo debito al 1° gennaio 1997 e non sull'intero indebito riscosso dal pensionato".

3. Il quinto comma dell'articolo 37 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

"Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio, le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purchè risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preestente di convivenza da almeno un anno e purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili alla volontà delle parti. Le medesime disposizioni sono altresì applicabili anche quando lo stato di preestente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purchè dall'unione sia nato un figlio riconosciuto dal militare deceduto o di cui sia stata accertata giudizialmente la paternità".

4. Ai commi primo e secondo dell'articolo 19 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la parola: "funzionale" è sostituita, in entrambi i commi, dalle seguenti: "perdita totale della funzionalità".

5. I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 260, 261 e 263, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o assistenziali per periodi anteriori al 1º gennaio 1996 in forza di giudicati non definitivi relativi all'applicazione della normativa di cui al decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, e al decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 9.

Articolo 39 - Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap

1. I soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.;

- artt. 10, 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);

ART. 10. PARCHEGGI

1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3. e 8.2.3. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14-6-1989, n. 236.

2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.

3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

Art. 11. CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DISABILI

1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.

2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.

3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico limitato" e "nelle aree pedonali urbane", così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30-4-1992, n. 285, qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservate oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.

5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.

6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della repubblica 16-12-1992, n. 495.

ART. 12. CONTRASSEGNO SPECIALE

1. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16-12-1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.

2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.

3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.

- art. 33 della legge 23 Dicembre 2000, n. 388 (modifica la tabella di cui all'allegato B del DPR 642/72 - atti esenti dall'imposta di bollo);

Art. 33. (Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative)

1. All'articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

"I-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento";
b) nella nota II) le parole: "Gli atti di cui alla lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1º marzo 2001.

3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'I per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

4. Alla Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, primo comma, le parole: "ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali" sono sostituite dalle seguenti: "ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SPA";

b) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: "Art. 8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza";

c) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: "Art. 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedisce capacità motorie permanenti".

5. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"I-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni pro loco".

6. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la Croce Rossa Italiana e' esonerata dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario. Per la Croce Rossa Italiana sono altresì autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 2000, che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.

7. All'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all'articolo 454 del codice civile".

8. Il comma 10 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' abrogato.

9. All'articolo 9, comma 11, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "dodici".

10. L'articolo 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, si interpreta nel senso che le relative disposizioni trovano applicazione anche con riferimento agli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti già effettuati.

11. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione".

12. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'articolo, I della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le parole: "entro un anno dall'acquisto" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi dall'acquisto".

13. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

"3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo".

- art.74 del D.Lgs. 20 Giugno 2003, n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

CAPO V - PARTICOLARI CONTRASSEGNI

Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)

1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.

2. Le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.

4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

ALLEGATO “A”

AL SINDACO DI SIRACUSA
Piazza Duomo n. 4

DOMANDA PER IL RILASCIO / RINNOVO A TITOLO GRATUITO DEL CONTRASSEGNO PER INVALIDO.

La/Il sottoscritta/o _____ nata/o il _____
A _____ (_____) e ivi residente in (Città) _____ (Prov.)
_____ Via/Piazza/Contrada) in qualità di titolare di
patente categoria BS n. rilasciata dalla M.C.T.C. di _____ il _____
o per il proprio familiare Signor nat /a _____ il e residente in
_____ Via _____ n. ____ sc. ____ int. _____
Cod. Fisc. _____

C H I E D E

A codesta Amministrazione Comunale il rilascio/rinnovo del CONTRASSEGNO PER DISABILE, ai sensi dell'art. 381 del DPR 16.12.1992 n. 495 ed art.12 comma 3 del DPR 24.07.1996, n.503;

D I C H I A R A

- Di essere Invalido psichico e/o mentale;
- Di avere ridotta o impedita capacità motoria Permanente/Temporanea;
- Di avere grave limitazione della capacità di deambulare o pluriamputazioni;
- Di essere non vedente/ipovedente;
- Di essere a conoscenza delle norme e del regolamento che consentono il rilascio dello speciale contrassegno invalidi;
- Di non usufruire di altri benefici previsti dal Comune per il trasporto di persone disabili.

Il Sottoscritto dichiara inoltre:

1. Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dal D.P.R. 445/2000 art. 46, 47;
2. di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritieri, il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall'art.11, comma 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403.

Allega/o alla presente istanza:

- Copia del certificato di invalidità (Verbale della Commissione Medica Invalidi Civili ex legge 295/90 e legge 104/92) attestante la tipologia dell'handicap, la sensibile riduzione motoria, nonché la sua eventuale gravità;
- Copia del Certificato rilasciato dalla Commissione Medica Legale della ASP SR dalla quale risulti l'accertamento della impedita capacità di deambulare o la sensibile riduzione;
- Certificato, in originale, del medico curante che attesti il persistere delle condizioni sanitarie del disabile (solo per rinnovo contrassegno per inabilità permanente);
- Fotocopia carta d'identità;
- Fotocopia libretto di circolazione della vettura;
- Fotocopia della patente di guida.

La/Il Dichiarante

(Firma leggibile)

Siracusa, _____

ALLEGATO "B"

AL COMUNE DI SIRACUSA
SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI
Piazza Duomo n. 4
Siracusa

OGGETTO: Richiesta assegnazione spazio sosta personalizzato per invalidi nei pressi della propria abitazione o del luogo di lavoro.

Il/La, sottoscritto/a _____ Nato/a,
a _____ il _____ e residente in
_____, alla via _____, n. _____

C H I E D E

che gli/le venga assegnato, ai sensi dell'articolo 381, comma 5, del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada), uno stallo di sosta per invalidi personalizzato nei pressi :

- della propria abitazione sita in _____ alla via _____, nr. _____
 del proprio luogo di lavoro sito in _____ alla via _____, nr. _____

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

- che il luogo di ubicazione dello stallo di sosta per invalidi richiesto si trova su strada pubblica;
 che è in possesso del contrassegno invalidi nr. _____ rilasciato dal Comune di _____ in data _____ (valido per 5 anni);
 di essere in possesso di patente di guida categoria "speciale";
 di non essere in possesso di patente di guida categoria "speciale";
 di essere proprietario di autovettura adattata targata _____;
 di non essere proprietario di autovettura adattata;
 di non avere a disposizione un garage nei pressi della propria abitazione;
 di non avere a disposizione un posto auto nei pressi del luogo in cui lavora (da crociare solo se si chiede lo spazio sosta per invalidi vicino al luogo di lavoro);
 che espleta l'attività lavorativa in questo Comune alla via _____, nr. _____

(da crociare solo si chiede lo spazio sosta per invalidi nei pressi in cui si lavora)

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e che decadrà dai benefici nel caso di dichiarazioni non veritiere.

Il/La sottoscritta, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara che è a conoscenza dei propri diritti e dà il proprio consenso per il trattamento dei dati personali per l'espletamento delle funzioni attribuite dalle leggi e regolamenti necessarie alla realizzazione di quanto richiesto.

Si allega alla presente:

- fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità, recante su un lato la firma autografa;
- fotocopia non autenticata della patente di guida speciale (ove posseduta);
- fotocopia non autenticata del c.d. "contrassegno invalidi";
- fotocopia non autenticata del certificato di invalidità (totale e permanente o parziale) da cui si evinca l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore rilasciato dall'Autorità Sanitaria Provinciale competente ovvero, nel caso di persone non vedenti, copia del certificato di invalidità rilasciato dall'apposita Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità civili (solo per i non possessori di patente speciale di guida).

Siracusa, lì ____/____/____

Il/La Richiedente